

13

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000-----

N. di Repertorio 4213

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

1° Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

E

1° Impresa LUIGI SARDELLA per la costruzione di TRE fabbricati comprendenti N.18 alloggi popolari nel Comune di FASANO - via Gradinelli - ai sensi della Legge 30 dicembre 1960, n.1676, riguardante la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti-

Importo al netto £: 62.358.600 .-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantatre in questo giorno 10 (dieci) del mese di maggio nella sede dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi aventi a me Avv. Vincenzo Palma- autorizzato alla stipula del presente contratto da parte dell'Istituto predetto, ai sensi degli artt: 151 e 153 del R. D. 28 Aprile 1938, n.1165 - richia-

28 MAG. 1963

Registrato a Brindisi li

al N. 1625 Mod. 1 Vol. ✓

Esatte lire

Vincenzo Palma

IL DIRETTORE DI 2° CL.
[to illeggibile]

mati in vigore dall'art. 8 della Legge 2.7.1949 n. 408- sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me, giusta l'art. 28 della vigente Legge notarile del 12.2.1913 n. 89, il Sig. Comm. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16.6.1913 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

E

il Sig. Luigi Sardella nato a Fasano il 30.8.1892 domiciliato a Fasano - via Cairoli n. 43 titolare dell'Impresa omonima

P R E M E S S O

che il Ministero dei Lavori Pubblici - Gabinetto - con Ministeriale n. 832/10172/P del 24 gennaio 1962, ha designato questo Istituto quale Ente gestore delle costruzioni da realizzarsi nella Provincia di Brindisi in applicazione della Legge 30.12.1960, n. 1676 per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti;

CHE il Comitato Provinciale di attuazione piano costruzione abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti ha compreso nel programma del primo

triennio la costruzione di n.18 alloggi popolari nel Comune di Fasano per una spesa complessiva di L. 72.000.000 -

- CHE il progetto redatto dall'Istituto in data febbraio 1963 è stato ritenuto ammissibile dal C. T.A. del Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari come da voto n.358 del 22.3.1963 ed approvato da detto Provveditorato con nota n.7000 del 30.3.1963-

-CHE detto Provveditorato ai sensi della circolare del Ministero Lavori Pubblici n.2360 del 9.8.1962 ha autorizzato l'Istituto ad esperire la licitazione privata per l'appalto dei lavori;

-CHE nella licitazione privata esperita l'11.4.1963 come risulta dall'accoluso relativo verbale, l'appalto dei lavori sopraindicati è rimasto aggiudicato alla Impresa Luigi Sardella con il ribasso del 3,12% (dicorsi Lire tre e centesimi dodici per ogni cento Lire) sull'importo a base di gara di L i r e L. 64.500.000 -

- CHE si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblica-amministrativa;

i comparenti, come sopra costituiti da me personalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano a

a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso:

1°)- L'Impresa Luigi Sardella quale aggiudicataria dell'appalto, con il presente atto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste indicate nelle premesse e sommariamente specificati negli artt: 1 e 2 del capitolato speciale del presente appalto ed in conformità ai disegni che si dichiarano parte integrante del presente contratto, al quale vengano allegati dopo essere stati firmati dai contraenti e da me Ufficiale rogante delegato.

2°)- L'esecuzione dell'appalto è subordinata inoltre alla osservanza piena ed incondizionata del detto capitolato speciale, che, firmato dai contraenti e da me ufficiale rogante, è dichiarata parte sostanziale ed integrante del presente contratto come se fosse qui appresso letteralmente trascritto, e che qui si allega.

3°)- In virtù dell'art. 99, ultimo comma, del Regolamento di contabilità di Stato approvato con R. D. 23.5.1924 n. 827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il capitolato generale

a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962 n.1063.

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.

4°)- L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in Lire 62.358.600 -(Lire sessantaduemilionitrecentocinquantottomilaseicentà) al netto dello offerto ed accettato ribasso del 3,12% e di quello aggiunto di £. 0,20% (Lire zero e centesimi venti per cento) per fidejussione bancaria, in tutto £. 3,32% (Lire tre e centesimi trentadue per cento) sull'importo lordo di £. 64.500.000.-

5°)- I prezzi dell'elenco annesso al capitolato speciale d'appalto, diminuiti dell'offerto ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo la facoltà dell'Amministrazione appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a taermine delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia.

6°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.-

7°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempimento, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'Amministrazione appaltante, ferma restando l'osservanza delle norme, che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli atti di avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20% (diconsi lire venti per cento) che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi.

Sulle somme eventualmente detratte dall'Amministrazione appaltante per i motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi.

8°)- I pagamenti in favore dell'Impresa degli acconti per lavori e forniture per l'esecuzione del presente contratto, saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art. 10 del capitolato speciale, mediante ordinativo sulla Banca Nazionale del Lavoro sede di Brindisi previo nulla osta del locale Ufficio del Genio Civile.-

9°)- Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del regolamento 23 maggio 1924 n. 827 sulla contabilità generale dello Stato, quale risulta dalle modificazioni allo stesso apportata dall'art. 1 della Legge 10.12.1913 n. 936.-

10°)- A norma dell'art. 339 della Legge sui lavori Pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza lo

esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione di contratto e di risarcimento dei danni.-

Non sono in ogni caso considerati subappalti

le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa;

a) per la fornitura dei materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

11°) Per gli effetti del presente contratto, la Impresa aggiudicataria, elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Comunale.

12°)- A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha provveduto al deposito della somma di L. 3.124.180 (Lire tremilioni-centoventiquattromilacentoottanta); mediante fidejussione bancaria della Banca Commerciale Italiana -filiale di Brindisi- giusto atto 27 aprile 1963, che si allega al presente contratto e del quale fa parte integrante.

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

Art.13°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altra inerente anche l'Imposta Generale sull'Entrata - senza diritto a rivalsa- a qualsiasi titolo corrisposta, non-

chè le imposte di consumo, anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Autonomi Case Popolari e dalla Legge 30.12.1960 n.1676;

14°)- E' altresì a carico dell'appaltatore - senza diritto a rivalsa - il contributo di £. 0,80% (Lire zero e centesimi ottanta per mille) dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovesse essere successivamente riconosciuti per l'esecuzione di lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc.); nonchè sull'ammontare di eventuali riserve accolte o per revisione di prezzi..-

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sig. Comm. Comandante Ubaldo Vallarino nella veste e qualità sopradetta; riconosciuto che la cauzione definitiva prestata corrisponde alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, affida alla Impresa LUIGI SARDELLA l'esecuzione dell'appal-

to di cui trattasi e per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.-

A richiesta, io Ufficiale rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'art. 12 della Legge 30.12.1960 n. 1676 .

Il presente atto consta di tre fogli di carta uso bollo scritti da persona di mia fiducia per intero e su facciate nove e righe venti sino a questo punto della decima facciata, oltre le formalità di chiusura.-

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE
POPOLARI -

f.to : UBALDO VALLARINO

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

f.to : SARDELLA LUIGI

L'UFFICIALE ROGANTE DELEGATO

f.to: AVV. VINCENZO PALMA

PER COPIA CONFORME

29 MAG. 1963

Brindisi

L'UFFICIALE ROGANTE DELEGATO

(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

